

Tempi certi per il pagamento dei prodotti agricoli

(art. 62 DL n. 1/2012, Decreto att. Min. politiche Agricole)

Con la presente desideriamo informarLa che è pronto il **decreto attuativo dell'articolo 62 della legge 27/2012 dedicato alle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari** (escluse le cessioni al consumatore finale), che prevede **tempi certi per il pagamento**, distinti a seconda delle **caratteristiche del prodotto venduto**. Con il decreto in parola vengono, inoltre, **indicate le pratiche commerciali scorrette**, tra cui ricordiamo le seguenti: i) non rispettare i **termini di consegna**; ii) **cambiare le condizioni contrattuali**; iii) **escludere gli interessi di mora sui ritardati pagamenti**. Secondo quanto previsto dal decreto attuativo, i **termini di pagamento** previsti dall'articolo 62 del DL n. 1/2012 (di 30 giorni per i prodotti deperibili e di 60 giorni per i prodotti non deperibili) **decorrono dall'ultimo giorno del mese di riferimento della fattura: da tale termine iniziano a decorrere gli interessi che il creditore può richiedere per il ritardato pagamento**. Nel caso in cui la data di ricevimento della fattura non sia adeguatamente certificata, però, **si considera, come termine di decorrenza degli interessi, la data di consegna dei prodotti**. Con la presente trattazione analizziamo il dettaglio delle **disposizioni** introdotte dal decreto in parola, **applicabili a partire dal prossimo 24.10.2012.**

Premessa

Con l'articolo 62 del DL n. 1/2012 il governo tecnico ha introdotto alcune disposizioni volte a **regolamentare i rapporti commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari**, al fine di evitare l'uso di **pratiche commerciali scorrette** e l'imposizione di **termini di pagamento eccessivamente lunghi**.

Le disposizioni più rilevanti, in particolare, sono le seguenti:

- è i **contratti di fornitura devono essere scritti**, devono indicare **durata, quantità, caratteristiche del prodotto, modalità di consegna e pagamento**;
- è viene **introdotto un termine massimo di pagamento di 30 o 60 giorni a seconda che la merce in parola sia deteriorabile o meno**.

In riferimento ai **contratti già stipulati precedentemente alla data del 24.10.2012**, viene stabilito un **termine di tolleranza** (fino al prossimo 31.12.2012, applicabile alla generalità dei casi, fatta eccezione per i contratti stipulati in presenza di norme comunitarie da cui discendono diversi termini per la stipula dei contratti stessi) **entro il quale le parti devono provvedere ad adeguarsi alle nuove disposizioni previste dal DL liberalizzazioni**.

Secondo il nuovo apparato sanzionatorio, **chi contravviene alla disciplina** in materia di forma del contratto e in materia di violazione delle pratiche commerciali incorre in una **sanzione** che può arrivare nel primo caso a **20.000 euro**, mentre nel secondo caso a **3.000 euro**.

Le disposizioni del DL liberalizzazioni (DL n. 1/2012)

Secondo quanto previsto dall'articolo 62 del DL n. 1/2012 i contratti che hanno ad oggetto la **cessione dei prodotti agricoli e alimentari**, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, devono essere **stipulati obbligatoriamente in forma scritta e devono indicare a pena di nullità:**

- è la **durata**;
- è le **quantità**;
- è le **caratteristiche del prodotto venduto**;
- è il **prezzo**;
- è le **modalità di consegna e di pagamento**.

OSSERVA

I contratti devono essere **informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività** delle **prestazioni**, con riferimento ai **beni forniti**. La nullità del contratto può anche essere **rilevata d'ufficio dal giudice**.

Per forma scritta si intende **qualsiasi forma di comunicazione scritta**, anche trasmessa in **forma elettronica o a mezzo telefax**, anche priva di sottoscrizione, avente la funzione di manifestare la volontà delle parti di costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale avente ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli.

Gli elementi essenziali in forma scritta possono essere **contenuti sia nel contratto quadro che nell'accordo interprofessionale**, sia nei seguenti documenti, a condizione che questi riportino gli estremi ed il riferimento ai corrispondenti contratti o accordi:

- è **contratti di cessione dei prodotti**;
- è **documenti di trasporto o di consegna**, ovvero la fatture;
- è **ordini di acquisto** con i quali l'acquirente commissiona la consegna dei prodotti.

Gli **elementi essenziali**, inoltre, possono essere **contenuti negli scambi di comunicazioni e di ordini antecedenti alla consegna dei prodotti**.

I documenti di trasporto, o di consegna, nonché le fatture, integrati con tutti gli elementi richiesti dal DL liberalizzazioni **devono riportare la seguente dicitura:**

- è *"Assolve gli obblighi di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27"*.

OSSERVA

Gli scambi di comunicazioni e contrattazioni effettuati nell'ambito della Borsa Merci

Telematica Italiana, riconosciuta ai sensi del D.M. 174/06 e s.m.i., o nell'ambito di altre Borse merci riconosciute dalla legge, assolvono gli obblighi, di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, quando sono **eseguiti su basi contrattuali generate dalla regolamentazione in esse vigenti e contengono gli elementi sopra indicati.**

Viene stabilito, inoltre, che **nelle relazioni commerciali tra operatori economici** e, in particolare, nei contratti che hanno ad oggetto la **cessione dei prodotti agricoli ed agroalimentari**, è vietato:

PRATICHE VIETATE	
Pratiche vietate nelle relazioni commerciali	Imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali e retroattive.
	Applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti.
	Subordinare la conclusione, l'esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto degli uni e delle altre.
	Conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali.
	Adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento.

In riferimento ai **termini di pagamento**, l'articolo 62 DL n. 1/2012 stabilisce che **il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato:**

- è per le **merci deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni;**
- è per **tutte le altre merci entro il termine di sessanta giorni.**

In entrambi i casi il termine di pagamento **decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura, mentre gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine.** In questi casi, il saggio degli interessi di mora è maggiorato di **ulteriori due punti percentuali** ed è inderogabile.

PRODOTTI ALIMENTARI DETERIORABILI	
I prodotti alimentari rientrano nella qualifica "deteriorabile"	Prodotti agricoli, ittici e alimentari confezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni.
	Prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo

superiore a sessanta giorni.

Prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche (alternative tra loro):

è aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2;

è aW superiore a 0,91;

è pH uguale o superiore a 4,5.

Tutti i tipi di latte.

Le disposizioni del decreto attuativo

Secondo quanto previsto dal [decreto attuativo](#) all'articolo 1 non costituiscono cessioni ai sensi dell'articolo 62 del DL n. 1/2012:

- è i conferimenti in prodotti agricoli e alimentari operati dagli imprenditori alle cooperative di cui all'articolo 1 comma 2 del D.Lgs. n. 228/2001 (cooperative e consorzi agricoli che svolgono la loro attività principalmente con i beni prodotti dei soci), se gli imprenditori sono soci delle cooperative stesse;
- è i conferimenti di prodotti agricoli e alimentari operati dagli imprenditori alle organizzazioni di produttori di cui al D.Lgs. n. 102/2005, se gli imprenditori risultano soci delle organizzazioni di produttori stesse;
- è i conferimenti di prodotti ittici operati tra imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del D.Lgs. n. 4/2012.

L'articolo 4 del decreto attuativo definisce la «condotta commerciale sleale» e a questo scopo allega un elenco di buone prassi ⁽¹⁾, la cui violazione costituisce slealtà: una sorta di regole etiche della contrattazione.

¹ L'[Allegato A](#) al decreto in parola prevede, nel dettaglio, le seguenti condizioni contrattuali abusive:

PRATICHE SLEALI	
Accordi scritti / non scritti	Rifiutare o evitare di mettere alcuni termini per iscritto rende più difficile stabilire l'intento delle parti e identificare i loro diritti ed obblighi secondo il contratto.
Termini e condizioni generali	Imporre termini e condizioni generali che contengano clausole sleali.
Fine rapporto	Porre fine unilateralmente alla relazione commerciale senza preavviso, o con un preavviso troppo breve e senza una ragione obiettivamente giustificabile, ad esempio se gli obiettivi di vendita unilaterali non sono stati raggiunti.
Sanzioni contrattuali	Sanzioni contrattuali sono applicate in maniera non trasparente e non proporzionate ai danni subiti. Sanzioni sono imposte senza giustificazioni previste nell'accordo o nella legislazione applicabile.
Azioni unilaterali	Cambiamenti non contrattuali unilaterali e retroattivi nel costo o prezzo di prodotti o servizi.
Informazioni	Nascondere informazioni essenziali rilevanti per l'altra parte nei negoziati contrattuali e che l'altra parte si aspetterebbe legittimamente di ricevere. Una parte usa o condivide con una parte terza informazioni sensibili fornite in maniera confidenziale dall'altra parte senza l'autorizzazione di questa in modo da ottenere un vantaggio competitivo.
Ripartizione del rischio	Trasferimento di un rischio ingiustificato o sproporzionato all'altra parte, ad esempio imponendo una garanzia di margine attraverso un pagamento in cambio di nessuna prestazione. Imporre una richiesta di finanziamento delle attività commerciali proprie ad una parte. Imporre una richiesta di finanziamento di una promozione.

Sempre sul piano della correttezza contrattuale **il decreto elenca le condizioni contrattuali abusive. Tra queste:**

- è l'esclusione della applicazione di **interessi di mora**;
- è l'esclusione del **risarcimento delle spese di recupero dei crediti**;
- è apposizione di una clausola di **dumping** e cioè di imporre prezzi sotto costo agli imprenditori agricoli.
- è **posticipare la fatturazione oltre un mese.**

OSSERVA

Ai sensi dell'articolo 4 del decreto attuativo **costituiscono pratiche scorrette anche le seguenti: nascondere informazioni essenziali rilevanti per l'altra parte nelle trattative e che l'altra parte si aspetterebbe legittimamente di ricevere; usare o condividere con una parte terza informazioni sensibili fornite in maniera confidenziale dall'altra parte senza l'autorizzazione di questa in modo da ottenere un vantaggio competitivo.**

L'articolo 6 del decreto, invece, riguarda gli **interessi di mora**. Il creditore, secondo quanto stabilito dal decreto, **deve avere adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge e il ritardo deve essere imputabile al debitore.** Viene stabilito che:

- è gli interessi si calcolano utilizzando il **tasso degli interessi legali di mora, oppure il tasso degli interessi concordato tra imprese, purché il tasso non risulti iniquo per il creditore;**
- è da ultimo e per evitare sperequazioni viene previsto che è **in ogni caso vietato trattenere l'intero importo di una fornitura a fronte di contestazioni solo parziali relative alla fornitura oggetto di contestazione.**

Secondo quanto previsto dall'articolo 5 del decreto (termini di pagamento e di fatturazione), **i termini di pagamento previsti dall'articolo 62 del DL n. 1/2012 (di 30 e 60 giorni, come descritto sopra) decorrono dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.** Nel caso in cui vengano ceduti prodotti assoggettati a diversi termini di pagamento, il comma 2 di tale articolo prevede che **debbano essere emesse due fatture separate.**

In riferimento ai termini di pagamento, invece, il decreto precisa le **modalità del calcolo degli interessi dovuti al creditore in caso di ritardo di pagamento:**

- è la data di ricevimento della fattura è **validamente certificata solo nel caso di consegna della fattura a mano, di invio a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, di Posta elettronica certificata (Pec) o di impiego del sistema Edi (Electronic data interchange) o altro mezzo equivalente;**
- è se non è certa la data di ricevimento della fattura conta la **data di consegna dei prodotti.**

Impedire all'altra parte di fare delle dichiarazioni legittime di marketing o promozionali sui suoi prodotti.

Decorrenza delle disposizioni

Precisiamo, nuovamente, che le novità **si applicano a tutti i contratti di cessione stipulati a decorrere dal 24 ottobre 2012.**

I contratti già in essere alla data del 24 ottobre 2012, invece, devono essere **adeguati non oltre la data del 31 dicembre 2012.**

OSSERVA

In riferimento ai soli contratti stipulati in presenza di norme comunitarie da cui discendono termini per la stipula dei contratti stessi, precedenti al 24 ottobre 2012, **questi devono essere adeguati per la campagna agricola successiva.**

Le disposizioni sulle pratiche commerciali scorrette e sui termini di pagamento si applicano automaticamente a tutti i contratti a partire dal 24 ottobre 2012, anche in assenza di adeguamenti contrattuali alla predetta normativa.

Sanzioni

Secondo quanto previsto dall'articolo 1 del DL n. 1/2012 **le violazioni alla normativa** vengono punite con le seguenti **sanzioni:**

APPARATO SANZIONATORIO	
Contravvenzione agli obblighi di scrittura del contratto e contenuto dello stesso	Sanzione da 516 a 20.000 euro
Violazione delle norme sulla correttezza delle pratiche commerciali	Sanzione da 516 a 3.000 euro
Mancato rispetto dei termini di pagamento da parte del debitore	Sanzione da 500 a 500.000 euro